

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII}
_{N. 5}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1963

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BARBIERI, MALAGUGINI, MAZZONI,
DE LAURO MATERA ANNA, TARGETTI, SERONI**

(CAMERA N. 315; SENATO N. 2102)

Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

l' 11 luglio 1962

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE VI)

il 19 dicembre 1962

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri, approvata dall'VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati l'11 luglio 1962 e dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica il 19 dicembre 1962.

La legge, all'articolo 1, dispone la concessione al comune di Vinci, di un contributo annuo di lire 3 milioni a decorrere dal 1° luglio 1963 ed all'articolo 2 stabilisce che all'onere derivante, per l'esercizio finanziario 1963-64, « sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Non sembra che l'indicazione della copertura, così come è formulata, possa considerarsi idonea a soddisfare il precetto di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto riferita ad uno stanziamento che allo stato attuale non esiste; infatti il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64 non risulta ancora presentato al Parlamento.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 2 gennaio 1963.

SEGNI

TREMELLONI

N. 315-*bis*

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

È concesso al comune di Vinci un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della biblioteca e del Museo leonardeschi, a partire dal 1° luglio 1963.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.